



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. *4462*

Roma, addi *4* OTT. 2010

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **609/2009** emesso dalla SEZIONE
TERZA di questo Consiglio sull' affare a fianco indicato.

OGGETTO:

QUESITO:

Proposto da **Dm 58/1997**
CONCERNENTE EQUIPOLLENZA
DELLA LAUREA IN TECNICO
DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI
LAVORO

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.
.....

MINISTERO LAVORO, SALUTE E
POLITICHE SOCIALI DIREZ. GEN.
RISORSE UMANE E PROFESSIONI
SANITARIE -UFF.VIII
(.....)

Il Segretario Generale

ROMA

Antonello

Numero 4442 e data 4 OTT. 2010

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 6 luglio 2010

NUMERO AFFARE 00609/2009

OGGETTO:

Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali - Direz. Gen. Risorse Umane e Professioni Sanitarie -Uff.VIII, Ministero della Salute.

QUESITO concernente l'equipollenza della laurea in tecnica della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro con il titolo di guardia di sanità.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 2427 del 14 gennaio 2009, trasmessa con nota del 2 febbraio 2009 n. 7966 e pervenuta, prima, in Sezione Consultiva per gli Atti Normativi il 5 febbraio 2009 e quindi alla Sez. III il 26 febbraio 2009, con la quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (Dipartimento della qualità) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Vista la nota n. 0020498 dell'Amministrazione, datata 23 marzo 2009 e pervenuta in Segreteria il 31 successivo;

Vista la propria pronuncia interlocutoria del 5 maggio 2009;

Vista la documentazione fatta pervenire alla Sezione in ordine ai precedenti del problema posto con il quesito in oggetto;

Vista la nota dell'Amministrazione n. 0013418 del 19 marzo 2010, pervenuta in Segreteria il 23 successivo;

Vista la documentazione inviata per fax il 24 febbraio 2010;

Visto il parere del CUN n. 1513 del 25 gennaio 2010;

Vista la propria pronuncia del 20 aprile 2010;

Vista la documentazione fatta pervenire dall'Ass. nazionale "Guardie di Sanità";

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO E CONSIDERATO

I termini della questione sottoposta al parere della Sezione sono stati ampiamente illustrati nel parere interlocutorio espresso in data 5 maggio 2009.

Considerata l'ulteriore documentazione pervenuta in seguito all'emissione di questo parere ed in particolare la nota dell'Amministrazione n. 0013418-P che trasmetteva il parere del CUN, che si è espresso in senso contrario all'equiparazione tra guardie sanitarie e tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ed esaminata la documentazione fornita dall'Ass.

nazionale "Guardie di sanità", la Sezione riprendeva in esame il fascicolo nell'Adunanza del 20 aprile 2010 e concludeva con una nuova pronuncia interlocutoria, nella quale ribadiva la richiesta di acquisire l'avviso del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A tutt'oggi nulla è pervenuto dall'Amministrazione referente né è prevedibile l'acquisizione dell'avviso richiesto. La Sezione ritiene pertanto di dover affrontare il quesito trasmesso a suo tempo dall'Amministrazione con la relazione del 14 gennaio 2009 n. 2427.

Il punto di avvio della questione sottoposta all'attenzione della Sezione è costituito dall'art. 4, co. 1, l. 26 febbraio 1999, n. 42, il quale stabilisce: "Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'art. 6, comma 3, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa consensuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio

professionale e dell'accesso alla formazione post-base".

Tale disposizione va collegata con il co. 2 del medesimo articolo, il quale prevede che, con decreto del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro dell'Università sono stabiliti, con riferimento all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato ed alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'art. 6, co. 3, d.lgs. n. 502 del 1992, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. Si prevede altresì che i criteri e le modalità definiti dal decreto interministeriale suddetto possano prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale.

Da quest'ultima disposizione si evince che ai due Ministeri interessati è attribuito un potere permanente (e non esercitabile uno actu) di riconoscere l'equivalenza di altri titoli conseguiti anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. E che si tratti di un potere permanente e discrezionale è comprovato dal fatto che il decreto che stabilisce l'equivalenza può anche prevedere che gli interessati, per conseguirla, debbano partecipare ad

appositi corsi di riqualificazione. Le disposizioni succitate, infatti, demandano alla discrezionale valutazione delle Amministrazioni interessate (Salute ed Università) la inserzione o no di una certa qualifica professionale fra quelle equivalenti ai diplomi universitari, limitatamente, però, "ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base" e - visto del resto quanto sottolineato dal CUN - non come equivalenza ad un titolo di studio universitario.

In applicazione della surriportata disposizione è stato emanato il D.M. 27 luglio 2000 diretto all'individuazione dei titoli equipollenti al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, il cui profilo professionale è stato individuato dal precedente D.M. 17 gennaio 1997, n. 58.

Il suddetto D.M. 27 luglio 2000, nel fissare le equipollenze al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, ha previsto tre titoli rilasciati da scuole dirette a fini speciali (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162) e una quarta qualifica professionale: quella di operatore di vigilanza e ispezione, di cui al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Poiché quest'ultimo d.P.R. prevederebbe che la guardia di sanità costituisce qualifica dei ruoli del Ministero della Sanità corrispondente all'operatore di vigilanza e ispezione, è sorta la rivendicazione da parte dell'Associazione Guardie di sanità di veder riconosciuta la qualifica professionale corrispondente come diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro.

In tale situazione, spetta alle Amministrazioni interessate un esame approfondito della situazione prospettata nella relazione del 14 gennaio 2009 e procedere secondo quanto previsto dal co. 2 dell'art. 4 l. 26 febbraio 1999, n. 62, eventualmente integrando – se ritenuto necessario – la dichiarazione di equipollenza con la necessità di frequentare appositi corsi di riqualificazione professionale. Il Consiglio di Stato, per parte sua, ha già proceduto ad un approfondito esame della situazione dal punto di vista giuridico, indicando all'Amministrazione referente tutti gli aspetti che meritano approfondimento.

Quest'ultima aveva a suo tempo riferito di aver proceduto ad una comparazione delle competenze delle guardie di sanità con quelle dell'operatore di vigilanza e di ispezione, constatandone la sovrapponibilità, dal momento che esse si differenziano soltanto per le strutture presso cui vengono svolte (le prime presso il Ministero della Salute e le seconde presso le ASL); e sotto questo profilo ha dato alla questione un'impostazione che la Sezione ritiene esatta. Si ritiene pertanto corretto, e coerente con il principio generale di imparzialità dell'azione amministrativa, che codesto Ministero, per eliminare ingiustificate disparità di trattamento, proceda – d'intesa con il MIUR – ad un ulteriore riesame della questione, al fine di attuare la proposta integrazione del D.M. 27/7/2000, ricomprendendo, fra i titoli equipollenti a quello di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, anche quello di

guardia di sanita'.

P.Q.M.

Nei sensi suindicati è il parere del Consiglio di Stato.

L'ESTENSORE
Damiano Nocilla

IL PRESIDENTE
Salvatore Giacchetti

IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà

